

Comune di Alagna

Via Piave 12 – 27020 Alagna (PV)

Tel. 0382.818105 - C.F. 00473750180

www.comune.alagna.pv.it

SERVIZIO TECNICO

ALLEGATO 3

Bozza di CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALAGNA E _____ PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON LE RELATIVE STRUTTURE ANNESSE, SITI NELLE ADIACENZE DELLA STRADA PROVINCIALE N. 29-SITO IN ALAGNA (PV).

TRA

Il Comune di Alagna – via Piave n.12 – C.F. 00473750180 - rappresentato dal responsabile del Settore _____, Arch. _____, (in seguito indicato "il concedente"), in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____/____/2025;

E

L'Associazione _____ rappresentata dal Presidente Sig. _____ con sede a _____ – P. Iva _____ (in seguito denominata "l'associazione")

PREMESSO CHE

- Il Comune di Alagna è proprietario di un centro sportivo comunale con le relative strutture annesse, siti nelle adiacenze della strada provinciale n. 29;
- l'Associazione _____ ha tra le proprie finalità quella dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e che a tal fine è dotata di capacità operativa adeguata;
- le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità ed alle condizioni contemplate nella presente convenzione:

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

Con la presente convenzione, il concedente affida alla Associazione _____ tutti i servizi di custodia e i servizi tecnico - ausiliari aventi per oggetto la gestione del Centro Calcistico denominato _____ finalizzata alla promozione delle attività sportive di base, amatoriale e agonistiche relative alla pratica del gioco del calcio con una particolare attenzione alle squadre formate da ragazzi, adolescenti e giovani.

ART. 2 – DURATA

La durata della gestione è fissata in anni ____ (_____) dal ____/____/2025 al ____/____/20____.
La convenzione non è tacitamente rinnovabile.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL CENTRO CALCISTICO

Il centro calcistico denominato _____ consta, come da planimetria allegata, di

- il complesso spogliatoi, servizi, accessori;
- il campo da calcio con annessa area verde circostante;
- l'area interna a verde per il pubblico e spazi di accesso;
- un bombole per fornitura gas alla struttura;
- un campetto adiacente al campo calcio-fronte strada a disposizione dei residenti di Alagna

ART. 4 – CRITERI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare durante il corso dell'anno e per tutta la durata della convenzione, a sua cura e carico, gli impianti e i servizi annessi, senza nulla dovere al gestore (salvo consumi e servizi espressamente richiesti) per iniziative e manifestazioni anche extra sportive, dando preavviso di 10 giorni e tenendo conto del calendario degli impegni esistenti. In ogni caso l'uso ordinario degli impianti da parte del Comune non potrà superare le 12 ore settimanali.

Gli impianti e i servizi medesimi, con un congruo preavviso e compatibilmente con le iniziative già programmate, potranno essere messe a disposizione gratuitamente per lo svolgimento di attività scolastiche e dei Centri Estivi. In caso di pubblica ed urgente necessità il Comune usufruirà delle strutture del Centro Calcistico senza preavviso. L'Amministrazione Comunale potrà direttamente promuovere (previo avviso alla concessionaria di almeno 10 giorni) sotto la propria responsabilità manifestazioni, presso il Centro Calcistico, aventi carattere sportivo-ricreativo-folcloristico.

L'utilizzo del campo di calcio da parte dei singoli cittadini o altre associazioni, sarà concesso direttamente dall'Associazione _____ dandone comunicazione al Comune di Alagna.

In particolare si stabilisce che:

- il campo di calcio (se richiesto) deve avere un uso anche pubblico per gioco ragazzi e adulti non tesserati di Alagna, per almeno due ore settimanali durante lo svolgimento del campionato e di quattro ore settimanali a campionato fermo

ART. 5 – OBBLIGHI ED ONERI DELLA ASSOCIAZIONE

L'associazione dovrà:

1. rispettare, far rispettare, custodire e vigilare le strutture e gli impianti complessivamente considerati, sottoposte alla propria gestione. Essa risponderà, direttamente al Comune di Alagna, per ogni danno derivato o causato da incuria, mancata vigilanza custodia e manutenzione degli impianti e attrezzature date in consegna;

2. organizzare a favore della collettività, almeno n. 2 eventi culturali, sportivi, o ricreativi nel corso dell'anno, con o senza il patrocinio del Comune di Alagna;
3. stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese per il corretto funzionamento dell'impianto sportivo quali:
 - consumi gas metano, energia elettrica, acqua potabile, telefoni;
 - spese funzionamento rete fognaria e scarichi fognari;
 - spese per smaltimento rifiuti;
 - acquisto materiale di pulizia;
 - spese per manutenzione ordinaria agli impianti e alle strutture;
 - spese manutenzione aree verdi;
- la gestione dovrà garantire i seguenti servizi base:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti e dei beni in essi contenuti;
 - c) pulizia dell'intera struttura concessa in uso;
 - d) uso razionale del bene pubblico compatibile con il preservare il manto erboso del campo;
 - e) la manutenzione del tappeto erboso dei campi calcio e di tutte le aree circostanti,
 - f) la pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali spogliatoi, servizi, docce e accessori,
 - g) la manutenzione del campetto adiacente al campo sportivo con taglio erba e irrigazione
 - h) lo sgombero della neve dai campo calcio,
 - i) le spese fisse di nolo contatore e di consumo dell'energia elettrica, della forza motrice del GPL, e dell'acqua potabile,
 - j) la pratica dell'attività sportiva a favore della comunità che interessi in modo particolare i bambini e i ragazzi presenti sul territorio comunale che vogliono avvicinarsi all'sport del calcio;
4. gestire e mantenere ordinatamente gli impianti e strutture esistenti comprese quelle che verranno eventualmente realizzate dall'Amministrazione Comunale. L'Associazione si impegna a segnalare immediatamente qualsiasi guasto.
5. eseguire gli interventi per la sostituzione di parte degli impianti che possono deperire per incuria degli utenti, saranno eseguiti dal gestore con eventuali addebiti ai diretti responsabili.
6. utilizzare gli spazi, i locali e le aree del Centro sportivo comunale secondo quanto predeterminato dall' Amministrazione Comunale. Ogni diverso utilizzo dovrà essere preventivamente assentito per iscritto dal competente Ufficio Comunale.
In ogni caso è fatto divieto di abitare e risiedere presso i locali e gli spazi del Centro Sportivo comunale..

Si impegna inoltre a svolgere servizi di :

- vigilanza e custodia negli orari di apertura del centro per le attività non solo dell'associazione, ma anche per i soggetti autorizzati dal Comune di Alagna.
- pulizia e manutenzione ordinaria dell'intera struttura sportiva nonché tutti gli oneri da essa derivante.

A titolo di esemplificazione:

- ❑ *manutenzione dei campi di gioco (riseminazione annuale, rifacimento con terra idonea);*
- ❑ *tinteggiatura periodica delle pareti in muratura interne degli spogliatoi e dei locali ad uso magazzino o segreteria o altro;*
- ❑ *gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento, produzione acqua calda;*
- ❑ *gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico esclusa la manutenzione e la sostituzione degli impianti di illuminazione dei campi di gioco;*
- ❑ *manutenzione ordinaria recinzione campo da gioco;*
- ❑ *manutenzione ordinaria rete fognaria.*

Sono a carico della associazione le spese riferite a materiale quale calcinella, reti, nonché le spese di organizzazione delle attività comprese il materiale e le attrezzature che ad esse occorrono.

ART. 6 – ASSICURAZIONI

Il gestore ha l'obbligo di contrarre idonea polizza assicurativa contro tutti i rischi derivanti dalla gestione e dalla organizzazione delle attività previste in convenzione, compresa assicurazione contro i furti di beni comunali e per danneggiamenti a persone e cose e versare i relativi premi nei termini dovuti, anche se ratealmente, per l'intera durata della convenzione.

I massimali dovranno essere adeguati alle necessità e, relativamente alla copertura dei rischi di furto e danneggiamento a cose di proprietà del Comune di Alagna, concordati con l'Amministrazione Comunale. Il gestore, tuttavia, rimane l'unico responsabile dei sinistri e del relativo indennizzo.

Copie di tali polizze dovranno essere depositate agli atti del Comune.

Copia delle quietanze dei premi dovranno essere tempestivamente portate in visione al competente ufficio comunale.

Il Comune di Alagna è esonerato, pertanto, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e cose dipendenti direttamente o indirettamente dall'esercizio degli impianti.

ART. 7 – PROVENTI DELLA GESTIONE

La concessionaria è autorizzata a svolgere senza carattere di continuità la somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di eventi sportivi e non, e tutto ciò che è connesso all'attività sportiva;

Per dette attività l'associazione dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla vigente normativa.

ART. 8 – OBBLIGHI ED ONERI DELLA CONCEDENTE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale di Alagna tutte le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria dell'impianto che possono essere decise solo dall'Amministrazione medesima.

L'Associazione sportiva _____ corrisponderà al Comune di Alagna per ogni annualità di gestione del centro, una somma pari €. _____, oltre agli oneri fiscali se dovuti, ed in base all'offerta migliorativa da farsi in sede di gara sull'importo a base di gara di €. 1.200,00 annua;

Sono anche a carico della Concessionaria tutti gli impegni indicati dalla stessa al momento della presentazione della propria offerta di partecipazione alla gara e che hanno portato all'affidamento della gestione del bene oggetto della presente convenzione

ART. 9 – DOTAZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE

Gli arredi e le attrezzature esistenti nel Centro Sportivo comunale, dovranno essere utilizzati con cura e diligenza. Ogni arredo e attrezzatura acquistati successivamente alla data di entrata in

vigore della Convenzione dovranno essere inventariati dal competente Ufficio Comunale, aggiornando l'ultimo inventario.

La concessionaria potrà eventualmente aggiungere, a proprie spese e cura, ulteriori arredi i quali rimarranno di proprietà della medesima. In ogni caso è fatto divieto alla Concessionaria di inserire arredi ed attrezzature non conformi all'attività del Centro Calcistico.

ART. 10 – CONTROLLI

L'andamento di uso in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione sarà verificato dal Comune di Alagna tramite i preposti uffici nei modi e tempi che riterrà opportuno.

ART. 11 – CONTROLLI SULLA GESTIONE IMPIANTISTICA

L'Amministrazione Comunale potrà controllare in ogni momento, mediante propri incaricati dell'Ufficio tecnico, la corretta gestione degli impianti di cui all'art. 3.

Le prescrizioni indicate degli incaricati comunali, che abbiano a loro insindacabile giudizio carattere d'urgenza, dovranno essere immediatamente eseguite. La concessionaria potrà contestare con motivazione e per iscritto, entro i successivi 15 giorni le prescrizioni eseguite qualora non le ritenga accettabili rispetto ai doveri incombenti per convenzione e chiedere il rimborso delle spese sostenute.

ART. 12 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È tassativamente vietato sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi assegnati in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione. **Ogni richiesta deve essere indirizzata al protocollo del Comune, il quale si riserverà di concedere l'autorizzazione sulla base della tipologia della richiesta stessa.**

ART. 13 – REVISIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione andrà rivista ed integrata a seguito di lavori di ampliamento, ristrutturazione o rimodernamento che comportino significativi cambiamenti del Centro Calcistico oggetto della presente Convenzione.

ART. 14 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Il concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente con decorrenza immediata la presente convenzione, fatto salvo il diritto del concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- qualora l'associazione o i suoi volontari pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- qualora si verifichi lo scioglimento della associazione o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura della stessa tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- qualora l'associazione si sia resa responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione;
- qualora l'associazione non accetti la revisione e le integrazioni di cui al precedente art. 13;
- mancata iscrizione della squadra al campionato;

Sono in ogni caso considerate gravi violazioni della convenzione:

- mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art.5
- in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art. 6

Letto, confermato e sottoscritto.

Alagna, li _____

L'Associazione _____

Il Comune di Alagna _____